



COMUNE DI PISCIOCCA PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO

Proposta n. 27 del 29/01/2020 istruita da: Dr.ssa Francesca FARACCHIO
Determina di settore n. 5 del 29/01/2020
Determina di R.G. n. 7 del 29/01/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5/2020 PER LA PRESENTAZIONE DI ATTO DI QUERELA PER IL REATO DI CUI AGLI ARTT. 646 E 61, N. 11 C.P, NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PISCIOCCA, QUALE PERSONA OFFESA. CIG: Z082BB3F51

Premesso che con decreto Sindacale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Settore Amministrativo Demografico del Comune di Pisciotta per gli adempimenti e i procedimenti attinenti l'attività amministrativa del Settore;

Premesso che:

- con nota protocollata in data 10.01.2020 con il numero 197 il Tribunale di Vallo della Lucania ha notificato al Sindaco p.t. del Comune di Pisciotta, quale persona offesa, gli atti relativi al procedimento penale n. 13/1612 R.G. notizie di reato (n. 14/410 R. Dib.);
- il procedimento penale richiamato è stato iscritto nei confronti del sig. D.A., imputato del reato di cui agli artt. 646 e 61, n. 11 c.p., in quanto, quale titolare del cantiere nautico D.M., si appropriava di un'autogrù di proprietà del Comune di Pisciotta senza la necessaria autorizzazione Ente e, comunque, nel mancato rispetto del vincolo di utilizzo dello stesso;
- con la suddetta nota si informava il Sindaco che il reato de quo è allo stato persegibile a querela;

Richiamata la deliberazione n. 5 del 23.01.2020, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a presentare querela nei confronti del sig. D.A. affinché la suddetta azione penale prosegua

e venga tutelato l'interesse dell'Ente, conferendo, a tal fine, l'incarico di patrocinio legale all'avv. Filippo Puglia del Foro di Vallo della Lucania;

Dato atto che il conferimento dell'incarico ad un professionista esterno è motivato dalla circostanza secondo la quale la struttura organizzativa del Comune non dispone di un legale interno;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dall'avv. Filippo Puglia, acquisito al protocollo dell'Ente in data 23.01.2020 al n. 608, il quale prevede un compenso di euro 1.500,00, oltre le spese ed oneri di legge;

Ritenuto il preventivo di spesa congruo e conveniente per l'Ente;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poderi";

Dato atto che:

- Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha evidenziato, nelle Linee Guida n. 12 relativamente all'Affidamento dei servizi legali, che il singolo incarico affidato ad un legale costituisce contratto d'opera professionale e non appalto, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Ritenuto pertanto sulla base delle precedenti considerazioni provvedere all'affidamento dell'incarico de quo al citato professionista;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.05.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Richiamato l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede per gli enti locali l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione sia fissata con norma statale dopo l'inizio dell'esercizio finanziario;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali è stato differito al 31 marzo 2020;

Evidenziato che lo stesso art. 163 stabilisce che nel periodo dell'esercizio provvisorio si possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato e restano escluse dall'effettuazione delle spese in dodicesimi, quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuta la spesa di cui alla presente determinazione non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Ritenuto opportuno pertanto procedere all'assunzione di regolare impegno di spesa;

Dato atto che per l'incarico di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z082BB3F51;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul capitolo 1058 del bilancio di previsione;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

Rilevata la propria competenza e l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi e dato atto che non risultano rapporti di parentela, affinità o convivialità tra la sottoscritta ed il beneficiario del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge 241/1990, della legge 190/2012 e del PTPCT di questo Comune;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di **approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto del presente atto;
2. Di **dare atto** che con deliberazione n. 5 del 23.01.2020 la Giunta Comunale ha conferito l'incarico di patrocinio legale all'avv. Filippo Puglia del Foro di Vallo della Lucania al fine di presentare formale atto di querela nei confronti del sig. D.A., nell'interesse del Comune di Pisciotta, individuato quale persona offesa nel reato di cui agli artt. 646 e 61, n. 11 c.p. e per la successiva eventuale costituzione di parte civile;
3. Di **impegnare** in favore del suddetto legale, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di euro 2.115,00, comprensiva delle spese e degli oneri, inclusa l'IVA se dovuta, imputando tale spesa sul capitolo 1058 del bilancio 2019/2021, annualità 2020;
4. Di **trasmettere** all'Ufficio Finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;

5. Di **dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio e sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi.

Pisciotta, 29/01/2020

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Francesca FARACCHIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Pisciotta, 29/01/2020

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO